



Comune di **CASTEL FRENTANO**

PROVINCIA DI CHIETI

Corso Roma, 25 ☎ tel. 0872.55931 fax 672009 c.a.p. 66032 Cod Fisc. 00253170690
Mail infocomune@comunedicastelfrentano.it PEC protocollo@pec.comunedicastelfrentano.it

DISCIPLINARE PRESTAZIONALE

CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE NATURALIZZATA REFRIGERATA E GASATA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL FRENTANO

Art. 1 - OGGETTO DI CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione delle aree pubbliche per l'installazione di sistemi di distribuzione di acqua potabile naturalizzata refrigerata e gasata denominati "cassette dell'acqua", ubicati nel territorio del Comune di Castel Frentano.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, i noli, i trasporti e le provviste necessarie per dare il servizio compiuto e secondo le condizioni qui esposte.

L'esecuzione delle attività deve sempre e comunque essere effettuata secondo le regole dell'arte e il concessionario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 – POSIZIONAMENTO DISTRIBUTORI

Il concessionario dovrà, entro mesi DUE dalla sottoscrizione della concessione, presentare apposito progetto relativo all'installazione delle cassette dell'acqua nelle seguenti ubicazioni:

- Via Orientale;
- Via San Rocco presso EcoParco "Giuseppe Di Battista" (già presente);

Il concessionario dovrà inoltre garantire la gestione di eventuali distributori installati presso gli stabili comunali che lo stesso avrà previsto nell'offerta tecnica.

Le Casette dell'acqua di cui al presente Capitolato Prestazionale sono da considerarsi bene strumentale di proprietà della Concessionaria per l'area di Via Orientale, di proprietà dell'Ente concedente per l'area in Via San Rocco.

Le aree dove collocare le cassette dell'acqua saranno consegnate dall'amministrazione comunale, per il tramite dei propri uffici, previa redazione di verbale di consegna da redigere in contraddittorio tra il concessionario e l'amministrazione comunale.

Il Comune potrà richiedere a proprie spese lo spostamento della Cassetta dell'acqua, nel caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico con comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata con almeno 60 giorni di preavviso.

È possibile revisionare il numero e il posizionamento delle installazioni nel corso della durata contrattuale in riduzione o aumento sulla base di valutazioni dell'Ente e del concessionario.

Nello stesso termine di mesi (tre), il concessionario dovrà realizzare ed attivare le cassette dell'acqua. L'affidatario si dovrà assumere gli oneri relativi a tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, i noli, i trasporti e le provviste necessarie per dare il servizio compiuto.

Per consentire la realizzazione dei manufatti edilizi che ospiteranno le cassette dell'acqua,



Comune di **CASTEL FRENTANO**

PROVINCIA DI CHIETI

Corso Roma, 25 ☎ tel. 0872.55931 fax 672009 c.a.p. 66032 Cod Fisc. 00253170690
Mail infocomune@comunedicastelfrentano.it PEC protocollo@pec.comunedicastelfrentano.it

l'occupazione del suolo pubblico è gratuita. La Tari non è dovuta.

Art. 3 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E MODALITA' DI CORRESPONSIONE INTROITO

Lo stesso è stato valutato sulla base dei litri negli anni 2020-2025 valutati in media annua in litri 100.000,00 che, sulla base della precedente gestione, corrispondono ad un valore stimato del fatturato annuo di euro 10.000,00.

Il beneficio economico dell'ente è pari ad un importo non inferiore al 7% dell'ammontare dell'incasso secondo quanto risulterà dall'affidamento.

A tal proposito, il concessionario, annualmente, dovrà trasmettere all'Ente /Rup il riepilogo dell'ammontare dell'incasso per ogni casetta dell'acqua installata. L'ammontare dell'incasso sarà calcolato, annualmente, tenendo conto del consumo dell'acqua derivante dalla lettura dei contatori installati dal concessionario per ogni casetta dell'acqua moltiplicato per la tariffa applicata all'utenza.

L'incaricato comunale avrà la facoltà di verificare i dati trasmessi.

Sono a carico del concessionario tutti i relativi costi, quali i consumi dell'energia elettrica e dell'acqua erogata, i costi quelli di allaccio alle reti elettriche, idriche e reflue, sull'area messa disposizione dal Comune.

Art. 4 - DURATA CONTRATTUALE

La concessione del servizio di erogazione di acqua pubblica avrà durata di 5 anni, dalla firma della convenzione, con facoltà per la stazione appaltante di avvalersi di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di modifica e/o recesso da comunicare con raccomandata A.R. oppure P.E.C. tre mesi prima.

Tale durata è eventualmente rinnovabile, secondo le previsioni dell'art. 178 del D. Lgs. 36/2023, a giudizio dell'Ente con Delibera di Giunta Comunale con efficacia entro la scadenza.

Al termine della concessione e/o nel caso di risoluzione anticipata, il concessionario sarà obbligato a rimuovere gli impianti installati ed a ripristinare le aree entro mesi 3 dalla scadenza della concessione nello stato di fatto risultante dal verbale di consegna.

Art. 5 – ADEMPIMENTI DELLA CONCESSIONARIA

La concessionaria dovrà:

- 1) garantire il servizio di manutenzione ordinaria compresa la sanificazione dell'impianto ed eseguire analisi;
- 2) provvedere alla fornitura e sostituzione costante delle bombole CO2 per gassatura dell'acqua per tutta la durata della concessione;
- 3) gestire il servizio di gestione e manutenzione del sistema di pagamento e conservarne il regolare funzionamento.

Prima dell'inizio della gestione dell'impianto, il concessionario dovrà produrre la seguente documentazione:



Comune di **CASTEL FRENTANO**

PROVINCIA DI CHIETI

Corso Roma, 25 ☎ tel. 0872.55931 fax 672009 c.a.p. 66032 Cod Fisc. 00253170690
Mail infocomune@comunedicastelfrentano.it PEC protocollo@pec.comunedicastelfrentano.it

- relazione CAM;
- piano generale del controllo qualità previsto;
- piano di autocontrollo igienico che è tenuta a predisporre in ottemperanza del Regolamento CE n. 852/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
- Documento di Valutazione dei Rischi connessi all'attività di gestione degli impianti.

Tale documentazione dovrà essere allegata al contratto di concessione e dovranno essere trasmessi al concedente.

ART. 6 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISTRIBUTORI E EROGATORI

I distributori automatici dovranno essere "censiti" online presso l'Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e dal Provvedimento della stessa Agenzia del 30/6/2016 Prot. n. 102807/2016.

I distributori dovranno essere conformi al Decreto 9 aprile 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 96 del 26 aprile 2025, e in particolare alle specifiche tecniche indicate nel paragrafo 2 "Criteri ambientali minimi (CAM) per i servizi di ristoro con l'installazione e la gestione di macchine distributrici di alimenti, bevande ed acqua" ai seguenti punti:

"2.1.3 Distributori di acqua di rete

Il Concessionario dovrà installare erogatori di acqua allacciati alla rete potabile. Tali apparecchiature, devono essere dotate di sistemi di trattamento dell'acqua in accordo con quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 7 febbraio 2012, n. 25.

Verifica: L'offerente, nella relazione CAM, riporta e descrive la documentazione utile alla verifica di conformità al criterio"

Art. 7 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

I servizi concessi devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Il concessionario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate, per quanto concerne i lavori di manutenzione dell'impianto, tale disposizione è valida anche per lavori di manutenzione straordinaria.

Il concessionario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Il concessionario non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di



Comune di **CASTEL FRENTANO**

PROVINCIA DI CHIETI

Corso Roma, 25 ☎ tel. 0872.55931 fax 672009 c.a.p. 66032 Cod Fisc. 00253170690
Mail infocomune@comunedicastelfrentano.it PEC protocollo@pec.comunedicastelfrentano.it

quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 8 – PARTICOLARI OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO DURANTE LA GESTIONE DELL'IMPIANTO

Prima dell'inizio della gestione dell'impianto, il concessionario consegnerà alla stazione appaltante il Documento di Valutazione dei Rischi connessi all'attività di gestione dell'impianto, tale documento dovrà contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, con specificazioni in merito ai criteri di valutazione utilizzati;
- indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione su indicata;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- individuazione delle misure di sicurezza da adottare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- indicazione del nominativo del RSPP e del medico competente;
- individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta competenza professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento. In caso di affidamento di lavori a personale esterno all'azienda, si farà riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, pertanto il concessionario, prima dell'appalto dei lavori dovrà:
 - verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione dei lavori da affidare ai sensi dell'art. 6 comma 8 lett.g del D.Lgs 81/2008;
 - fornire agli stessi soggetti informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;
 - curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti sull'impianto ed elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi di tali interferenze.

Tale documento dovrà essere allegato ai contratti di appalto degli eventuali subappaltatori ed entrambi dovranno essere trasmessi al concedente. Ai sensi di legge le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. Nello svolgere tali obblighi il concessionario deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il committente ovvero con il responsabile dei lavori. Il gestore della "Casa dell'acqua" e quanti operano in essi in qualità di manutentori, assumono la veste di "Operatori del settore alimentare" e devono garantire la sicurezza igienica della bevanda, rispettando tutte le leggi di settore, in particolare il Regolamento CE 852/2004, tramite l'adozione di Piani di Autocontrollo (Circolare Ministero Salute N. 4283 del



Comune di **CASTEL FRENTANO**

PROVINCIA DI CHIETI

Corso Roma, 25 ☎ tel. 0872.55931 fax 672009 c.a.p. 66032 Cod Fisc. 00253170690
Mail infocomune@comunedicastelfrentano.it PEC protocollo@pec.comunedicastelfrentano.it

17/02/2011), e l'applicazione dei principi del sistema HACCP.

Il servizio dovrà essere svolto a regola d'arte nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, sia per la qualità delle materie prime utilizzate che per le modalità di esecuzione delle procedure gestionali richieste, delle garanzie igienico-sanitarie nonché delle garanzie sulla continuità del servizio.

La concessione deve, altresì, essere improntata all'osservanza dei criteri ambientali minimi previsti dai criteri ambientali minimi (c.d. "CAM") di cui al DM 9 aprile 2025, pubblicato in G.U. n. 96 del 26 aprile 2025, entrato in vigore il 26 maggio 2025, rubricato "Criteri Ambientali Minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili". La relazione CAM presentata dal Concessionario in sede di affidamento integra il presente capitolato tecnico. Le modalità operative contenute nella Relazione CAM prevalgono, ove in conflitto, su quelle disciplinate dal presente capitolato tecnico.

Il numero delle consumazioni giornaliere non è garantito dall'Amministrazione e può essere variabile in funzione del numero dei dipendenti e utenti esterni che sceglieranno di usufruire del servizio. La fruizione del servizio da parte degli aventi diritto è del tutto libera, pertanto, l'Amministrazione non assume alcun impegno a garanzia del numero minimo di utenti per l'espletamento dello stesso, fermo restando l'impegno del Concessionario a soddisfare il 100% delle richieste di beni di cui all'oggetto del presente Capitolato.

Art. 9 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

Il personale destinato ai lavori, siano essi di adeguamento dell'impianto o di manutenzione dello stesso, dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere da eseguire; sarà dunque formato e informato in materia di sicurezza sul lavoro, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. Il concessionario dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:

- I regolamenti in vigore in cantiere;
- Le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- Le indicazioni contenute nel DUVRI.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per il concessionario responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 10 – SERVIZIO IN CONCESSIONE

Il servizio consiste nella distribuzione di acqua naturalizzata refrigerata e gasata fredda a fronte di un



Comune di **CASTEL FRENTANO**

PROVINCIA DI CHIETI

Corso Roma, 25 ☎ tel. 0872.55931 fax 672009 c.a.p. 66032 Cod Fisc. 00253170690
Mail infocomune@comunedicastelfrentano.it PEC protocollo@pec.comunedicastelfrentano.it

pagamento della risorsa. Sono comprese nel servizio i lavori di pulizia e manutenzione ordinaria delle cassette dell'acqua, consistenti in:

- mantenimento dell'attivazione dell'impianto h24;
- riscossione e contabilizzazione del pagamento necessario al prelievo dell'acqua;
- sostituzione dei dispositivi di filtraggio dell'acqua;
- sostituzione o ricarica delle bombole di anidride carbonica necessarie per l'erogazione di acqua gasata;
- verifica periodica del corretto funzionamento delle unità filtranti e di tutti i dispositivi necessari per mantenere gli standard di qualità dell'acqua;
- operazioni di verifica degli standard qualità e report relativi alle operazioni di manutenzione ordinaria
- analisi dei parametri batterici (Escherichia coli – Batteri coliformi – Enterococchi – Pseudomonas aeruginosa, limite assente in ml 100 di campione analizzato – conta delle colonie a 22° C e 36° C;
- pulizia e mantenimento del decoro della "casetta dell'acqua" e del raggio di ml 2 attorno alla stessa.

Art. 11 - DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO. DISTRIBUZIONE DI ACQUA NATURALIZZATA REFRIGERATA FREDDA E GASATA FREDDA.

Il concessionario avrà l'obbligo della gestione e conduzione intesa come garanzia di funzionamento, manutenzione e controllo dell'impianto. Sono quindi a carico del concessionario:

- le spese necessarie per l'amministrazione dell'impianto;
- la manutenzione ordinaria;
- la manutenzione straordinaria dell'impianto;
- intestazione e pagamento utenze, energia elettrica e acqua (la casetta dell'acqua nell'Ecoparco è inserita in un multiservice con pannello solare integrato);
- spese per garantire l'assistenza con reperibilità nelle ore di apertura della casa dell'acqua;
- Le spese relative alle coperture assicurative necessarie per garantire il servizio;
- La verifica periodica di legge degli impianti e collaudi quando necessario.

Il concessionario è l'unico responsabile della qualità del prodotto distribuito del rispetto degli standard di qualità e salubrità dell'acqua erogata.

Gli standard qualitativi minimi da garantire devono essere conformi alla normativa in vigore nel tempo.

Il concessionario dovrà, all'atto dell'attivazione del servizio, mettere immediatamente a disposizione



Comune di **CASTEL FRENTANO**

PROVINCIA DI CHIETI

Corso Roma, 25 ☎ tel. 0872.55931 fax 672009 c.a.p. 66032 Cod Fisc. 00253170690
Mail infocomune@comunedicastelfrentano.it PEC protocollo@pec.comunedicastelfrentano.it

dei competenti uffici comunali numeri di telefono fissi o mobili in modo da rendere reperibile il personale necessario per urgenze.

Il concessionario dovrà entro 5 giorni dall'inizio del rapporto di concessione mettere a disposizione almeno un recapito telefonico e fax per comunicazioni di servizio da parte degli uffici comunali e per gli utenti con reperibilità dalle 8.00 – 17.00.

Il concessionario dovrà inoltre garantire al concedente un servizio di reperibilità telefonica giornaliera con reperibilità sulle 24 ore di tutti i giorni feriali e prefestivi.

Art. 11.1 LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA

Sono a carico del concessionario i lavori di pulizia e manutenzione ordinaria, nel rispetto scrupoloso di quanto previsto da:

- D.Lgs. 31/2001 e successivi atti normativi, relativamente alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano;
- D.M. 174 del 06/04/2004 e ss.mm.ii. relativamente ai materiali da utilizzare negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano;
- D.M. 443 del 21/12/1990 e ss.mm.ii. relativamente al trattamento di acque potabili;
- D.M. 199 del 11/11/2009 e ss.mm.ii. relativamente all'anidride carbonica quale ingrediente alimentare;
- D.lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.M. 7/2/2012 n.25 relativamente alle apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano;

che si intendono parte integrante del presente atto.

Nessuna sostanza o materiale utilizzato durante la ordinaria o straordinaria manutenzione dell'apparecchiatura deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per legge per il fine cui sono impiegati, inoltre tali sostanze o materiali non devono ridurre la tutela della salute umana.

Sono considerate operazioni di manutenzione ordinaria le lavorazioni che comportino, l'utilizzo di sola mano d'opera, la sostituzione di componenti soggette ad usura, la sostituzione o la ricarica delle bombole di anidride carbonica, le analisi chimiche e batteriologiche sulla qualità dell'acqua.

Art. 11.2 OPERAZIONI DI VERIFICA DEGLI STANDARD QUALITÀ E REPORT PERIODICI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

Il concessionario si impegna alla compilazione di un registro in cui saranno annotati:

- Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati;
- Tutti gli interventi per la risoluzione di malfunzionamenti o di guasti;
- Le operazioni di verifica periodica dell'apparecchiatura;



Comune di **CASTEL FRENTANO**

PROVINCIA DI CHIETI

Corso Roma, 25 ☎ tel. 0872.55931 fax 672009 c.a.p. 66032 Cod Fisc. 00253170690
Mail infocomune@comunedicastelfrentano.it PEC protocollo@pec.comunedicastelfrentano.it

- I campionamenti e le analisi relative alla qualità dell'acqua.

Ogni operazione annotata dovrà riferirsi alla data in cui sono state effettuate tali lavorazioni ed il volume di acqua erogata.

Il concessionario s'impegna a rendere disponibile il registro di manutenzione ogni volta che il concedente lo richieda.

Il concessionario si impegna a raccogliere prelievi ed ad effettuare controlli, tra giugno e settembre, sugli stessi con una frequenza minima annuale e dopo ogni fermo macchina superiore a mesi uno, in modo da poter attestare la qualità dell'acqua erogata, inoltre è tenuto alla conservazione della documentazione dell'avvenuto prelievo ed all'esito delle analisi sul prelievo per un tempo non inferiore a 5 anni e dovranno sempre essere trasmessi al comune per la pubblicazione sul sito istituzionale.

Il concessionario è obbligato a verificare periodicamente l'efficacia del sistema depurativo, accertandosi del mantenimento degli standard qualitativi dell'acqua distribuita, effettuando analisi delle acque ogni 6 mesi dalla data di funzionamento e s'impegna a farne comunicazione al pubblico mediante affissione negli spazi a ciò destinati sulla parete della casa dell'acqua.

Il concessionario si impegna a rendere disponibili resoconti semestrali circa il consumo effettivo di acqua potabile.

Nel caso in cui la qualità dell'acqua distribuita non sia conforme a quanto sopra illustrato, il concessionario si impegna a:

- darne tempestiva comunicazione scritta al concedente;
- sospendere il servizio ed intraprendere tutte le misure organizzative necessarie a correggere tale difformità accertandosi della qualità dell'acqua in distribuzione;
- verificare gli standard qualitativi dell'acqua distribuita e darne comunicazione al concedente;
- riattivare il servizio, con l'assenso scritto del concedente.

Art. 12 RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

Il concessionario è totalmente responsabile dei danni derivanti da colpa, negligenza, imprudenza, perizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre ditte od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre ditte o comunque pertinenti all'area ed al loro impianto, attrezzature ed arredi.

Il concessionario, dalla stipula dell'atto e per tutta la durata del contratto dovrà dimostrare di avere la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile conseguente alla installazione, manutenzione, conduzione, gestione degli impianti di erogazione acqua microfiltrata.

Ogni danno recato al manufatto in occasione dell'esecuzione del servizio dato in concessione ed in genere a quanto di proprietà comunale e privata, dovrà essere riparato a spese e cura del concessionario al più presto e, comunque non oltre il termine stabilito caso per caso dalla



Comune di **CASTEL FRENTANO**

PROVINCIA DI CHIETI

Corso Roma, 25 ☎ tel. 0872.55931 fax 672009 c.a.p. 66032 Cod Fisc. 00253170690
Mail infocomune@comunedicastelfrentano.it PEC protocollo@pec.comunedicastelfrentano.it

Amministrazione comunale.

A garanzia dell'esatta osservanza obblighi contrattuali e per la sottoscrizione del relativo contratto deve costituire una garanzia definitiva pari al 50% del valore della concessione mediante cauzione o polizza fidejussoria oltre alla copertura assicurativa per incendio e furti.

Sono a carico del concessionario i ripristini a seguito di danneggiamento, per atti di vandalismo o di scasso o per incidenti stradali o per eventi non preventivabili (ad esempio eventi meteo avversi.....), fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili, ai sensi degli artt. 2043 e 2055 del Codice civile.

Art. 13 – DOVERI ESERCITATI DAL COMUNE

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs 31/2001 l'Amministrazione concedente ha l'autorità per imporre al gestore la temporanea sospensione del servizio, senza che esso abbia a pretendere alcun risarcimento per mancato introito, qualora la fornitura di acqua destinata al consumo umano rappresenti un potenziale rischio per la salute.

Il concessionario a seguito di tale comunicazione si attiverà immediatamente al fine di preservare della salute dei cittadini.

Il concessionario riprenderà il servizio solo a seguito di comunicazione scritta da parte della P.A.

Art. 14 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Sono concesse sospensioni temporanee al servizio nel caso in cui si verifichino le seguenti circostanze:

- a) si stiano eseguendo gli interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione dell'impianto, in tal caso il servizio riprenderà non appena saranno ultimate tali lavorazioni;
- b) su iniziativa del concessionario, previo avviso al concedente, in caso di inverni particolarmente rigidi che potrebbero dare origine a danni al manufatto, senza che lo stesso abbia a pretendere alcun rimborso;
- c) il concessionario riscontri, nell'ambito dei controlli obbligatori da effettuare sulla qualità dell'acqua erogata, valori non conformi a quanto disposto dalla normativa vigente in materia. In tal caso il concessionario si impegna a:
 - darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio del Comune;
 - sospendere il servizio ed intraprendere tutte le misure organizzative necessarie a correggere tale difformità accertandosi della qualità dell'acqua in distribuzione;
 - verificare gli standard qualitativi dell'acqua distribuita e darne comunicazione al concedente;
 - riattivare il servizio, con l'assenso scritto dell'Ufficio del Comune.

In tali circostanze l'ente dovrà essere avvisato per interruzioni superiori a 8 ore o comunque di più giorni.

Art. 15 – TARIFFA ALL'UTENZA

La tariffa che il concessionario potrà applicare all'utenza è determinata nella misura massima di 0,10



Comune di **CASTEL FRENTANO**

PROVINCIA DI CHIETI

Corso Roma, 25 ☎ tel. 0872.55931 fax 672009 c.a.p. 66032 Cod Fisc. 00253170690
Mail infocomune@comunedicastelfrentano.it PEC protocollo@pec.comunedicastelfrentano.it

€ per litro di acqua erogata, sia essa naturalizzata refrigerata o gasata refrigerata.

Il costo del servizio per ogni litro di acqua erogata dovrà essere pubblicizzato mediante affissione in adiacenza del distributore di apposito avviso.

Tali tariffe si intendono fisse e di invariabili per tutta la durata della concessione.

È possibile valutare la revisione del prezzo da parte dell'Ente, a insindacabile suo giudizio a seguito di richiesta, per eventi non prevedibili e/o emergenziali.

La tariffa potrà essere corrisposta mediante il sistema di pagamento che prevede sia pagamento a monete, sia con card; è obbligo della concessionaria rilasciare le card. In tal caso sulla parete della casa dell'acqua dovrà essere indicato al cittadino come entrare in possesso della card.

Il concessionario provvederà a collocare le istruzioni di utilizzo nelle vicinanze attrezzature oltre a fornire un numero sempre contattabile dagli utenti. Il concessionario dovrà valutare eventuali offerte/abbonamenti.

Art. 16 - PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI

Le Casette dell'acqua di cui al presente Capitolato Prestazionale sono e saranno da considerarsi bene strumentale di proprietà della Concessionaria per l'area di Via Orientale, di proprietà dell'Ente concedente per l'area in Via San Rocco.

Alla scadenza della concessione l'impianto e le eventuali migliorie effettuate sulla casetta in via Orientale, realizzati dal concessionario nel periodo contrattuale, si intendono in proprietà del concessionario, senza che nessun rimborso sia dovuto.

Al termine della concessione e/o nel caso di risoluzione anticipata, il concessionario sarà obbligato a rimuovere gli impianti installati ed a ripristinare le aree entro mesi 3 dalla scadenza della concessione nello stato di fatto risultante dal verbale di consegna.

Art. 17 - INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E MODIFICHE AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI

Il concessionario avrà la facoltà durante la vigenza contrattuale di proporre all'Amministrazione Comunale, con esecuzione totale a proprio carico, innovazioni tecnologiche o strutturali all'impianto, che ritenga possano migliorarne la funzionalità e che possano produrre economie di gestione in particolare mirate al contenimento energetico. A tale scopo il concessionario dovrà presentare progetto tecnico con relativo piano di spesa e di ammortamento. L'Amministrazione Comunale si riserverà di approvare il progetto ed eventualmente partecipare alla spesa.

Art. 18 - CONTROLLI

I controlli sul servizio in oggetto sono esercitati dagli uffici comunali preposti. A tale fine, personale comunale potrà procedere senza preavviso ad accessi ed ispezioni al fine di verificare l'esatto svolgimento del servizio dato in concessione.

Art. 19 – PENALITÀ

Qualora venisse accertata inadempienza anche parziale di quanto previsto dalla presente concessione, verrà redatto apposito verbale di contestazione ed alla Ditta verrà addebitata una



Comune di **CASTEL FRENTANO**

PROVINCIA DI CHIETI

Corso Roma, 25 ☎ tel. 0872.55931 fax 672009 c.a.p. 66032 Cod Fisc. 00253170690
Mail infocomune@comunedicastelfrentano.it PEC protocollo@pec.comunedicastelfrentano.it

penalità da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 500,00. Ove le inadempienze si protraessero in modo da compromettere la funzionalità del servizio, il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione. L'applicazione della penale è di volta in volta disposta con provvedimento motivato del RUP da comunicarsi alla ditta aggiudicataria

Art. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi affidati in concessione.

È vietata alla ditta la cessione totale o parziale del contratto di concessione. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà in ogni momento di effettuare controlli sulla gestione della concessione anche nei confronti di terzi incaricati dal concessionario.

Art. 21 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Il concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalla legge, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti alla mano d'opera. In particolare, ai lavoratori dipendenti della ditta appaltatrice, dovranno essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.lgs. 36/2023, il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nella concessione è "CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi". Nel caso in cui il CCNL indicato dal concessionario sia differente rispetto a quello indicato nel presente Capitolato prestazionale, il concorrente allega una dichiarazione di equivalenza delle tutele con la quale garantisce che il contratto da lui applicato assicura ai dipendenti le stesse tutele di quelli indicati dalla Stazione Appaltante. La dichiarazione di equivalenza delle tutele sarà verificata dalla Stazione Appaltante prima della aggiudicazione con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice.

Inoltre, tutti i lavoratori suddetti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. La ditta dovrà, prima dell'inizio del servizio, trasmettere all'Amministrazione l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero della posizione assicurativa presso gli enti sopraccitati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi. Qualora l'Amministrazione riscontrasse, o gli venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta. L'Amministrazione si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L. e I.N.P.S.) l'avvenuta aggiudicazione della presente concessione, nonché richiedere ai predetti enti la dichiarazione delle osservanze agli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.

Art. 22 - CONTROVERSIE CON IL COMUNE

Le controversie che insorgessero in relazione all'attuazione ed all'interpretazione del presente capitolato prestazionale tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di Castel Frentano.

Art. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO



Comune di **CASTEL FRENTANO**

PROVINCIA DI CHIETI

Corso Roma, 25 ☎ tel. 0872.55931 fax 672009 c.a.p. 66032 Cod Fisc. 00253170690
Mail infocomune@comunedicastelfrentano.it PEC protocollo@pec.comunedicastelfrentano.it

Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, oggetto di contestazioni formali, che a giudizio del concedente pregiudicano la regolarità del servizio;
- b) abbandono ingiustificato del servizio;
- c) fallimento della ditta o sottoposizione a procedure che preludono al fallimento;
- d) riscossione di corrispettivi all'utenza in misura superiore a quella determinata con tariffa dal Comune.

La dichiarazione di risoluzione sarà preceduta da contraddittorio con la concessionaria e dovrà essere pronunciata, se verificate le condizioni, entro 30 giorni dalla contestazione delle inadempienze. In caso di risoluzione contrattuale il Comune procederà ad incamerare la cauzione che la ditta sarà tenuta a costituire in sede di stipula di contratto.

Art. 24 – SPESE.

Tutte le eventuali spese, anche contrattuali, tasse, imposte, tributi in genere, escluso quanto previsto all'art. 3 sono a carico del concessionario.

Castel Frentano,

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Antonio REMOSSI